

Bruxelles, 12 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400(COD)**

14964/18
ADD 4

LIMITE

INST 472	AGRILEG 215
JUR 577	IND 380
CODEC 2158	COMPET 830
TELECOM 439	MAP 20
DEVGEN 227	POLARM 5
EMPL 557	COARM 329
SOC 745	CSDP/PSDC 707
ENER 409	CFSP/PESC 1134
ENV 835	CONSOM 346
STATIS 75	SAN 441
ECOFIN 1154	JUSTCIV 304
DRS 60	AVIATION 158
EF 311	TRANS 595
MI 911	MAR 186
ENT 228	UD 305
CHIMIE 84	CLIMA 242

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17; ST 5623/17 ADD1 REV1; ST 6933/18 ADD 4
n. doc. Comm.:	COM(2016) 799 FINAL; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale - Sezione VII "Eurostat"

VII. EUROSTAT

55. [...]

56. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità¹

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CEE) n. 696/93 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 696/93 è così modificato:

1) l'articolo 6 è **soppresso**; [...]

2[...] all'articolo 7, il paragrafo 3 è **soppresso**.

57. [...]

¹ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

58. Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro²

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda **la definizione e la scomposizione dei dati da fornire in relazione al costo del lavoro e alle retribuzioni**, il formato tecnico per la trasmissione dei risultati e **i criteri di valutazione della qualità**, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 530/1999. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 530/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione adotta atti di esecuzione [...] riguardo alla definizione e alla scomposizione dei dati da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti [...] di esecuzione sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.";

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9
Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:";

- 3) all'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

² GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

"3. La Commissione **adotta atti di esecuzione** [...] riguardo ai criteri di valutazione della qualità. Tali atti [...] **di esecuzione** sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.";

[...]

4[...]) l'articolo 11 è soppresso;

5[...]) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

59. Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti³

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 2150/2002 per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- per modificare il regolamento e adeguarlo agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati;
- per modificare il trattamento e la trasmissione dei risultati e adeguare le specifiche elencate negli allegati I, II e III del regolamento;
- [...]
- per integrare il regolamento redigendo una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del regolamento e l'elenco di rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione⁴ [...].

³ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

⁴ Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Le disposizioni relative alle misure di transizione sono ormai obsolete.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati, **la definizione dei requisiti di qualità e di precisione** e i contenuti delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di stabilire la copertura minima. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 2150/2002 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter **al fine di integrare il presente regolamento redigendo** [...] una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE.*

* Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). ";

2) all'articolo 3, **paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

[...]

"La Commissione adotta atti di esecuzione [...] riguardo alla definizione dei requisiti di qualità e di precisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.";

[...]

3) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

4) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

"Articolo 5 bis

Adeguamenti agli sviluppi economici e tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter, **con cui modifica il presente regolamento al fine di [...] adeguarlo[...]** agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché **in relazione al [...] trattamento e alla trasmissione dei risultati, e all'adeguamento delle** specifiche elencate negli allegati. **Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.**

Articolo 5 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, [...] e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 5, [...] e all'articolo 5 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, [...] e dell'articolo 5 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Misure di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione necessari per l'esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda in particolare:

- a) la produzione di risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali atti di esecuzione possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;
- b) il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) i contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.";

6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

7) all'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

8) all'allegato I, sezione 7, il punto 1 è **sostituito dal seguente:** [...]

"1. Per ogni voce della sezione 8 (attività e famiglie) gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce.";

9) all'allegato II, sezione 7, il punto 1 è **sostituito dal seguente:**

"1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce.".

60. Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta⁵

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 437/2003 per tener conto degli sviluppi economici e sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le caratteristiche della raccolta dei dati e le specifiche contenute negli allegati del regolamento [...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁵ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i file di dati per la trasmissione, la descrizione dei codici, **la fissazione di altre norme di precisione** e del supporto da utilizzare per la trasmissione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 437/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili:

- a) passeggeri;
- b) merci e posta;
- c) tappe di volo;
- d) posti a sedere disponibili per i passeggeri;
- e) movimenti di aeromobili.

Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le caratteristiche della raccolta dei dati e le specifiche contenute negli allegati **al fine di tener conto degli sviluppi economici e sociali. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.**";

2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, [...] altre norme di precisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I la cui descrizione è specificata dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione specifica altresì mediante atti di esecuzione la descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

4) l'articolo 10 è soppresso;

5) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

6) all'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso.

**61. Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro⁶**

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 450/2003 all'evoluzione economica e tecnica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare il regolamento e ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione, includendo certe attività economiche;
- per integrare il regolamento **definendo le ulteriori disaggregazioni** [...] per le quali i dati vanno disaggregati e le attività economiche per le quali l'indice va disaggregato;
- [...].

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 450/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 450/2003 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione **al fine di tener conto degli sviluppi economici e sociali.** Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.";

⁶ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alle modifiche per l'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.";

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1. I dati sono disaggregati per attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, definite dalla Commissione, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva e ai costi del lavoro a livelli nazionali e di Comunità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui integra il presente regolamento definendo tali ulteriori aggregazioni.

[...]

Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le seguenti categorie di costi del lavoro:

- a) costo totale del lavoro;
- b) retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;
- c) contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2. Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.11112 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite dalla Commissione, e basato sulla classificazione NACE rev. 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, **con cui integra il presente regolamento [...]** determinando [...] tali attività economiche, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.

3. **La Commissione può stabilire, mediante [...]** atti di esecuzione [...] la metodologia per il concatenamento dell'indice. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.**;

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Qualità

1. **La Commissione [...] definisce, mediante atti di esecuzione, [...]** criteri di qualità distinti. I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano tali criteri di qualità. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.**

2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione. La Commissione definisce il contenuto delle relazioni mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:";

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione adotta misure in relazione ai risultati degli studi di fattibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Tali misure rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009, compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti.";

b) il paragrafo 6 è soppresso;

6) l'articolo 11 è soppresso;

7) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, **paragrafi 1 e 2**, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, **paragrafi 1 e 2**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, **paragrafi 1 e 2**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

8) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

9) all'allegato, il punto 3 è soppresso.

62. [...]

63. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale⁷

Al fine di garantire la qualità dei conti trimestrali non finanziari per l'Unione europea e per la zona euro compilati a norma del regolamento (CE) n. 1161/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare il regolamento e adeguare il termine per la trasmissione di certe voci;
- per modificare il regolamento e adeguare la percentuale del totale unionale;
- [...].

⁷ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di standard di qualità comuni, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1161/2005. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Non è necessario conferire poteri alla Commissione riguardo al calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e a qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 1161/2005 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1161/2005 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è **soppresso**;

[...]

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare il paragrafo 3 e adeguare il termine di trasmissione ivi specificato di un massimo di cinque giorni.";

2) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la percentuale del totale unionale.";

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta, mediante [...] atti [...] di esecuzione, standard di qualità comuni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare tali standard di qualità comuni.";

4) è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo [...] 4, e all'articolo 3, paragrafo 3, [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo [...] 4, e all'articolo 3, paragrafo 3, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.**

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 [...], e dell'articolo 3, paragrafo 3, [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

5) all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso.

**64. Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese⁸**

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1552/2005 per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento[...]

- [...];
- [...];
- [...];
- [...];
- [...] con le misure necessarie in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁸ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1552/2005, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda:

- **i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti;**
- **i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale;**
- **i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati;**
- la struttura delle relazioni di qualità. [...] È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Non è necessario conferire poteri alla Commissione riguardo all'estensione della definizione di unità statistica. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 1552/2005 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1552/2005 è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio.";

[...]

2) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3 La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, [...] i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

3) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, [...] i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, [...] i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La Commissione determina la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

5) all'articolo 10, il paragrafo 2 è **soppresso**;

[...]

6) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui integra il presente regolamento per tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati. **Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.**";

7) è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

8) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

65. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici⁹

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1893/2006 agli sviluppi tecnologici o economici e di allineare la NACE Rev. 2 ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁹ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1893/2006 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica l'allegato per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.";

2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

66. Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)¹⁰

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 458/2007 agli sviluppi tecnologici e economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento aggiornando le norme di diffusione [...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il primo anno per il quale si dovrebbe procedere ad una raccolta completa dei dati, le misure riguardanti la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare e i dati raccolti (in riferimento alla classificazione dettagliata), al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 458/2007. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

¹⁰ GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 458/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
- 2) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...] il primo anno per il quale devono essere raccolti i dati completi e adotta [...] misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica il presente regolamento per aggiornare le norme di diffusione.";

- 3) è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, **secondo comma**, [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, **secondo comma**, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, **secondo comma**, [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

5) all'allegato I, il punto 1.1.2.4. "Altre entrate" è sostituito dal seguente:

"La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, [...] i dati raccolti (in riferimento alla classificazione dettagliata). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

67. [...]

68. Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri¹¹

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e per definire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Non è necessario, nel regolamento (CE) n. 862/2007, conferire alla Commissione il potere di aggiornare talune definizioni. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 862/2007 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

[...]

1[...]) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: [...]

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure che:

a) definiscono le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) definiscono le categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

c) definiscono le disaggregazioni supplementari e i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili di cui all'articolo 8;

¹¹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

d) definiscono disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

[...]

24) all'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso.

69. Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione¹²

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1445/2007 per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici ai fini del calcolo e della diffusione delle parità di potere d'acquisto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato [...] per modificare **l'elenco delle** posizioni di base dell'allegato II **di tale regolamento [...]**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per **definire i criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità e per** adottare la struttura delle relazioni sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1445/2007. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹² GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di adeguare le definizioni nel regolamento (CE) n. 1445/2007. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 1445/2007 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/2007 è così modificato:

1) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica [...] l'elenco delle posizioni di base nell'allegato II per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici. **Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti [...].**";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, [...] criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La Commissione adotta la struttura delle relazioni sulla qualità, come specificato all'allegato I, punto 5.3, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

3) è inserito il seguente articolo 10 bis:

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 3 [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

5) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

70. [...]

71. [...]

72. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio¹³

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 451/2008 agli sviluppi tecnologici o economici e di allinearli ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹³ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 451/2008 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica l'allegato:

a) per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici;

b) per allinearli ad altre classificazioni economiche e sociali.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti."

2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.**

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

73. Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente¹⁴

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda **la selezione e la definizione dei temi delle statistiche e delle loro caratteristiche, la ripartizione delle caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati, le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta, e il quadro di documentazione della qualità**, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 452/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 452/2008 è così modificato:

¹⁴ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.

1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. **La Commissione adotta [...], mediante atti di esecuzione, misure [...]** riguardo:

- a) la selezione e la specificazione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche;
- b) la ripartizione delle caratteristiche;
- c) il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati;
- d) le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta;
- e) **il quadro di documentazione della qualità.**

Qualora **tali misure** richiedano di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, questi atti [...] **di esecuzione** sono basati su un'analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un'analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell'onere per i rispondenti.

[...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.";

[...]

2[...]) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

74. Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità¹⁵

¹⁵ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda **la fissazione di determinate date di riferimento e delle condizioni per studi di fattibilità, l'adozione degli atti appropriati sulla base dei risultati di tali studi, il formato, i termini e il primo trimestre di riferimento** per la trasmissione dei dati e metadati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 453/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di definire i concetti di "ricerca attiva di un candidato adatto" e di "specifico periodo di tempo". È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 453/2008 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 453/2008 è così modificato:

(1) **all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente [...]:**

[...]

"1. "posto di lavoro vacante" un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:

a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e

b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti.";

[...]

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento, **che sono fissate dalla [...] Commissione mediante atti di esecuzione [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.**";

3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. **La** Commissione [...] determina, **mediante atti di esecuzione**, la data del primo trimestre di riferimento e i termini di trasmissione. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.";

4) all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. **La** Commissione **stabilisce, mediante atti di esecuzione**, [...] le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità.

Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:

- a) le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o
- b) le seguenti attività:
 - i) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
 - ii) istruzione;
 - iii) sanità e assistenza sociale;
 - iv) attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
 - v) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli atti [...] **di esecuzione** di cui al paragrafo 1.

3. **La Commissione adotta, mediante** [...] atti [...] **di esecuzione**, le misure necessarie non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3."**

[...]

5[...] all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso.

75. Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni¹⁶

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati statistici e dei metadati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 763/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 763/2008 è così modificato:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento è il 2011.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...] gli anni di riferimento successivi. Gli anni di riferimento cadono all'inizio di ogni decennio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. **La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, [...] un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";**

¹⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

[...]

3[...]) all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso.

76. Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia¹⁷

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1099/2008 al progresso tecnico e a nuove esigenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare l'elenco delle fonti dei dati e i chiarimenti [...] applicabili del regolamento;
- per modificare le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali del regolamento;
- per **modificare** [...] il regolamento **per quanto riguarda** [...] le statistiche nucleari annuali;
- per [...] **modificare la serie di** [...] statistiche sulle energie rinnovabili e **la serie di** statistiche sul consumo energetico finale **istituite in tale regolamento**.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare le definizioni nel regolamento (CE) n. 1099/2008. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 1099/2008 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

¹⁷ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica l'elenco delle fonti dei dati.";

2) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell'allegato A (Chiarimenti terminologici).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, **con cui modifica il presente regolamento al fine** di chiarire [...] ulteriormente la terminologia mediante l'aggiunta di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica i dati da trasmettere e i chiarimenti applicabili.";

3) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali. **Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.**";

4) all'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, **con cui modifica il presente regolamento per quanto riguarda** [...] la serie di statistiche nucleari annuali.";

5) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, **con cui modifica** [...]la serie di statistiche sulle energie rinnovabili e [...]la serie di statistiche sul consumo energetico finale **istituite in tale regolamento**.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

6) all'articolo 10, il paragrafo 1 è soppresso;

7) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.**

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

8) all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

9) all'allegato A, punto 2, la "Nota" è soppressa.

77. Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro¹⁸
[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione delle variabili, delle definizioni e delle classificazioni dei temi di cui agli allegati da I a V, la suddivisione delle caratteristiche e i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati, e la trasmissione di metadati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

¹⁸ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1338/2008 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogniqualvolta è prevista l'adozione di **un att[...]** **o di esecuzione** conformemente all'articolo **10, paragrafo 3 [...]**, è effettuata un'analisi costi/benefici tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in relazione al costo della raccolta dei dati e agli oneri che gravano sugli Stati membri.";

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, secondo una norma di interscambio concordata tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri.

I dati sono forniti entro i termini stabiliti, secondo la periodicità prevista e nel rispetto dei periodi di riferimento indicati negli allegati o **negli atti [...] di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3 [...]**.";

3) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione **stabilisce, mediante atti di esecuzione [...]**:

- a) le caratteristiche, segnatamente le variabili, le definizioni e le classificazioni dei temi di cui agli allegati da I a V;
- b) la suddivisione delle caratteristiche;
- c) i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati;
- d) la trasmissione di metadati.

Tali atti tengono conto in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, nonché della disponibilità, dell'adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati dell'Unione a seguito di un esame di tutte le fonti relative ai rispettivi settori e temi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."

[...]

4[...] all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

5[...] l'allegato I è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse ogni cinque anni dall'EHIS; una frequenza diversa può essere necessaria per altre raccolte di dati, come quelle relative alla morbidità o agli incidenti e alle lesioni, e per moduli di indagine specifici. **La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]** le misure relative al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

b) alla lettera d), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Non tutti i temi devono necessariamente essere inclusi all'atto di ciascuna trasmissione di dati. **La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]** le misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Metadati

La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle indagini e altre fonti utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

6[...]) l'allegato II è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. **La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]** le misure relative al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

b) alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Metadati

La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle fonti e compilazioni utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

7[...]) l'allegato III è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. **La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...]** le misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. I dati provvisori o stimati possono essere trasmessi prima. Nel caso di eventi di sanità pubblica di particolare rilevanza, possono essere elaborate speciali raccolte di dati supplementari o per tutti i decessi, o per cause specifiche di decesso. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

b) alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Metadati

La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

8[...]) l'allegato IV è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) *Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati*

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. **La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...]** le misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

b) alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) *Metadati*

La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...] le misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata, i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e, se del caso, le caratteristiche del campione, nonché informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

9[...]) l'allegato V è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Per le malattie professionali, le statistiche sono fornite con cadenza annuale e trasmesse entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. **La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]**le misure relative ai periodi di riferimento, alla periodicità e ai termini per la trasmissione delle altre raccolte di dati. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

b) alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]le misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Metadati

La Commissione prevede, mediante atti di esecuzione, [...]le misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3."**

78. Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi¹⁹

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1185/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare [...] l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III[...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di "superficie trattata" di cui alla sezione 2 dell'allegato II, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1185/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1185/2009. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 1185/2009 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è così modificato:

¹⁹ GU L 324 del 10.10.2009, pag. 1.

a) al paragrafo 1, è soppresso il secondo comma;

[...]

b)[...]i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione **adotta, mediante atti di esecuzione**, [...] la definizione di "superficie trattata" **di cui alla sezione 2 dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.**

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni.";

2) è inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo [...]o 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo [...]o 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso.
